



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

ORDINANZA

n. **5** del **21/01/2019**

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DI VIA MAZZINI IL 25/01/2019

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO -

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la comunicazione del Sig. Beghelli Mario, pervenuta in data 17/01/2019 prot. n. 561, con la quale rende noto l'intenzione di occupare nella giornata di venerdì 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 una superficie di mq. 12,00 in Via Mazzini all'altezza del civico n. 5, per la sosta di un autocarro adibito ad operazioni di trasloco;

Tenuto conto che, al fine di consentire il regolare svolgersi dei lavori e garantire la massima sicurezza ai cittadini ed agli automezzi, è opportuno istituire divieto di sosta su entrambi i lati di via Mazzini dall'intersezione con Via Rossi all'intersezione con Via Garibaldi, il giorno 25/01/2019 dalle ore 08,00 sino al termine delle operazioni di trasloco;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto.

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche.
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati di Via Mazzini dall'intersezione con via Rossi all'intersezione con Via Garibaldi, il giorno venerdì 25 Gennaio 2019 dalle ore 08,00 fino al termine delle operazioni di trasloco;

- all'impresa esecutrice dei lavori di:

- apporre idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
- liberare i parcheggi al termine dei lavori, ed eliminare l'apposita segnaletica di divieto di sosta, per renderli disponibili agli autoveicoli.

DISPONE

- 1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Reno-Galliera;
- 2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 3) Il Personale del Servizio Polizia Municipale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
- 5) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- 6) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 8) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente installata;
- 9) In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Municipale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.